Bellinzona
2 3 NOV. 2020

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento del territorio

vista la richiesta di approvazione della **variante del Piano regolatore intercomunale del Piano della Stampa (PRIPS), con domanda di autorizzazione al dissodamento (procedura semplificata)**,

concernente la zona per il nuovo Centro Sportivo Al Maglio,

presentata dai Municipi di Lugano e Canobbio l'8 ottobre 2020,

richiamati gli artt. 34 seg. Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst, RL 7.1.1.1) e 42 segg. Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst, RL 7.1.1.1.1),

considera quanto segue.

1. INTRODUZIONE

1.1. SCOPO DELLA PIANIFICAZIONE

Giusta l'art. 75 cpv 1 Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), *"la pianificazione territoriale è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio."*

Questo postulato è sviluppato dalla Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700). Giusta l'art. 1 LPT il suolo deve essere utilizzato con misura e l'insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. A tal fine la pianificazione deve tenere conto delle condizioni naturali come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia.

1.2. IL PROCESSO PIANIFICATORIO

Nel sistema della LPT il processo pianificatorio si svolge in tre tappe, corrispondenti ad altrettanti livelli decisionali: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione.

Il PD è lo strumento strategico di livello cantonale, in cui si stabiliscono le grandi linee dell'organizzazione del territorio cantonale in un'ottica di sviluppo sostenibile e si assicura il coordinamento delle attività di rilevante incidenza territoriale (art. 8 cpv 1 Lst). Esso vincola le autorità e non i privati (art. 16 Lst);

pertanto, le scelte della pianificazione direttrice vanno concretizzate nella successiva pianificazione dell'utilizzazione, svolta principalmente dai Comuni mediante lo strumento del piano regolatore comunale (PR), vincolante per ognuno.

La funzione principale del PR è quella di disciplinare in modo dettagliato l'uso del territorio, in conformità con il PD (art. 6 e 26 LPT). Il PR permette inoltre di precisare il carattere, i tipi di costruzione ed i vincoli da osservare nell'edificazione e di riservare le superfici necessarie per l'urbanizzazione e per le altre costruzioni per scopi pubblici (cfr artt. 20, 21 e 23 Lst).

Infine, la procedura d'autorizzazione a costruire (licenza edilizia) traspone l'ordinamento stabilito dal PR al livello di progetto edilizio e risponde quindi allo scopo di verificarne la conformità col PR (art. 22 LPT).

1.3. MODIFICA DEL PR, PROCEDURA ED AUTONOMIA COMUNALE

Il PR può essere modificato in caso di notevole cambiamento delle circostanze con la procedura ordinaria (artt. 25 segg. Lst) o con quella semplificata (artt. 34 seg. Lst; cfr art. 33 cpv 2 Lst).

E' possibile far capo alla procedura semplificata nei casi di poco conto, vale a dire per le modifiche che toccano un numero limitato di persone e che mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo, oppure che interessano una superficie di terreno non superiore a 2000 mq (art. 34 cpv 1 Lst). Sono inoltre di poco conto le modifiche che riguardano le reti di smaltimento delle acque o quelle per l'approvvigionamento idrico e di energie stabilite dal piano dell'urbanizzazione (art. 34 cpv 2 Lst).

Queste modifiche sono adottate dal Municipio, che le pubblica, previa approvazione del Dipartimento del territorio (art. 35 cpv 1 Lst).

Analogamente a quanto avviene per l'approvazione governativa del PR (art. 29 cpv 1 Lst), il Dipartimento dispone di pieno potere cognitivo, essendogli conferita la facoltà di controllare non solo la legittimità, ma anche l'opportunità delle scelte pianificatorie e la loro congruenza con il piano regolatore (art. 35 cpv 1 Lst e art. 43 cpv 2 RLst); ciò ovviamente nel rispetto dell'autonomia riconosciuta al Comune nella pianificazione locale (cfr art. 50 cpv 1 Cost.; art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997, RL 1.1.1.1, Cost/TI) e con il riserbo imposto alle autorità superiori dall'art. 2 cpv 3 LPT verso le autorità subordinate, cui deve essere lasciato *"il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti"*. Questo principio patisce un'eccezione nel caso delle modifiche che riguardano le reti di smaltimento delle acque o quelle per l'approvvigionamento idrico e di energie stabilite dal piano dell'urbanizzazione, per le quali il Dipartimento si limita ad una verifica sommaria, d'ordine generale (art. 35 cpv 2 Lst e art. 43 cpv 3 RLst).

1.4. L'ASSEGNAZIONE ALLE ZONE

Giusta l'art. 15 LPT le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni (cpv 1); quelle sovradimensionate devono essere ridotte (cpv 2). Le loro ubicazioni e dimensioni vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del

territorio (artt. 1 e 3 LPT). In particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio (cpv 3).

In generale, occorre garantire una gestione parsimoniosa del suolo, fissare zone edificabili conformi alle reali necessità di sviluppo e ben allacciate alla rete del trasporto pubblico, nonché promuovere insediamenti compatti e di elevata qualità.

La LPT richiede che il fabbisogno di spazi per l'abitazione ed il lavoro sia in primo luogo da soddisfare mediante lo sfruttamento delle riserve (terreni liberi o sottoutilizzati) e il recupero delle aree dismesse. Se le previsioni di sviluppo non possono essere soddisfatte con tali misure, va promosso lo sviluppo centripeto degli insediamenti, nel rispetto del paesaggio e della qualità urbanistica, ad esempio con la densificazione di comparti strategici, serviti dai mezzi pubblici.

In particolare, un terreno può essere assegnato alla zona edificabile, se è idoneo ad essere costruito e sarà prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti(art. 15 cpv 4 LPT).

A seguito della modifica legislativa della LPT del 15 giugno 2012, i Cantoni sono tenuti ad adattare il Piano direttore (PD) entro 5 anni dal 1. maggio 2014, in modo da stabilire le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione a livello cantonale e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione.
Dal 1. maggio 2019 sino all'approvazione dell'adattamento del PD non sono ammessi ampliamenti delle zone edificabili nemmeno se per gli stessi è previsto un compenso.

A norma dell'art. 16 LPT le zone agricole comprendono invece i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura o i terreni che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura.

Le zone protette comprendono infine i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive, i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale, i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali, i biotopi per gli animali e i vegetali degni di protezione (art. 17 LPT).

L'art. 15 LPT pone pertanto le condizioni minime perché l'attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Sotto questa soglia l'azzonamento è escluso a priori. Non basta, invece, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l'inserimento in zona edificabile si imponga: un'area, infatti, può avere caratteristiche fisiche tali da poter rispondere alla definizione legale di più zone. Ad esempio, può prestarsi sia all'edificazione, sia all'agricoltura o può contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongono la protezione a dispetto delle altre idoneità. Bisogna inoltre considerare che, per la loro funzione eminentemente pianificatoria, i criteri enunciati, di regola, possono riferirsi solo a interi comparti, e non a singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d'ordine superiore, che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.

Oltre a quanto sopra esposto, si osserva che le zone edificabili devono anche soddisfare le esigenze poste dalla Legge federale sulla protezione

dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), e specificatamente dall'art. 23 LPAmb. Si veda al proposito il seguente punto 1.5.

1.5. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Le legislazioni federali sulla protezione dell'ambiente e sulla pianificazione del territorio chiariscono la connessione fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio, che già si desume dall'art. 73 Cost.

Con specifico riferimento ai piani di utilizzazione si osserva quanto segue. Con l'Ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF, RS 814.41), il Consiglio federale ha stabilito per la protezione della popolazione dai rumori valori limite di incidenza: fra questi vi sono i valori limite delle immissioni (art. 13 e 15 LPAmb), i valori di pianificazione (art. 23 LPAmb), inferiori ai precedenti, ed i valori di allarme, superiori ai primi (art. 19 LPAmb). Questi valori sono presentati in modo differenziato a seconda della fonte di rumore, del giorno e della notte e dei diversi gradi di sensibilità dati alle singole zone d'utilizzazione.

Ciò presuppone che alle zone d'utilizzazione siano assegnati appositi gradi di sensibilità, e più precisamente il grado di sensibilità I alle zone che richiedono una protezione fonica elevata (zone ricreative), il grado di sensibilità II alle zone in cui non sono ammesse aziende moleste (zone destinate all'abitazione e per edifici e impianti pubblici), il grado di sensibilità III alle zone in cui sono ammesse aziende mediamente moleste (zone destinate all'abitazione e alle aziende artigianali (zone miste) e zone agricole) e infine il grado di sensibilità IV alle zone in cui sono ammesse aziende fortemente moleste (zone industriali) (art. 43 OIF).

Il compito di provvedere affinché nei regolamenti edili o nei piani di utilizzazione dei Comuni siano assegnati i gradi di sensibilità alle zone d'utilizzazione incombe ai Cantoni (art. 44 OIF). In Ticino questa esigenza è stata recepita dall'art. 30 cpv 1 cifra 7 del Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst, RL 7.1.1.1.1), secondo il quale il regolamento edilizio attribuisce appunto alle zone di utilizzazione i gradi di sensibilità per la protezione dai rumori.

In particolare, nelle nuove zone edificabili, devono essere rispettati i valori di pianificazione fissati dal Consiglio federale (art. 23 LPAmb e art. 29 OIF): di conseguenza nuove zone edificabili e nuove zone che richiedono una protezione fonica elevata possono essere delimitate soltanto laddove le immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o dove questi valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione (art. 24 cpv 1 LPAmb).

1.6. GARANZIA DELLA PROPRIETÀ

La proprietà è garantita dall'art. 26 cpv 1 Cost. Tale garanzia non è tuttavia assoluta: in caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 cpv 2 Cost.).

Giusta l'art. 36 Cost., una limitazione della garanzia della proprietà è possibile, a condizione che abbia una base legale (restrizioni gravi devono essere previste dalla legge) (cpv 1), che sia giustificata da un interesse pubblico (cpv

2) e che sia proporzionata allo scopo (cpv 3). L'essenza della garanzia della proprietà è intangibile (cfr cpv 4).

a) Base legale

In adempimento dell'art. 75 Cost. e degli artt. 14 LPT e 18 seg. Lst, il PR disciplina l'uso ammissibile del territorio comunale suddividendolo in zone, di cui stabilisce la disciplina. Il PR, adottato dal legislatore comunale e soggetto a referendum, costituisce la base legale delle restrizioni della garanzia della proprietà.

b) Interesse pubblico

La condizione dell'interesse pubblico possiede una valenza relativa, considerato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ogni interesse pubblico è fondamentalmente atto a giustificare una limitazione della proprietà, nella misura in cui lo scopo prefisso non è di natura esclusivamente fiscale o contrario ad altre norme di rango costituzionale.

c) Proporzionalità

Secondo la giurisprudenza, una limitazione della proprietà non può eccedere ciò che è necessario per raggiungere l'interesse pubblico perseguito. Se lo scopo può essere raggiunto con misure meno incisive, adottarne di più ampia portata significherebbe violare il principio della proporzionalità e di conseguenza pure il disposto costituzionale di cui all'art. 36 cpv 3 Cost.

1.7. PARITÀ DI TRATTAMENTO

In ambito pianificatorio il principio di uguaglianza giuridica, sancito dall'art. 8 Cost., svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio di cui all'art. 9 Cost.: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema.

1.8. COORDINAMENTO PROCEDURE

Giusta l'art. 1 cpv 1 della legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord, RL 7.1.2.3), nei casi in cui la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto necessiti decisioni di più autorità (autorizzazioni, concessioni, accordi, approvazioni o decisioni di risanamento), si dà luogo al coordinamento, allo scopo (art. 2 Lcoord) di armonizzare cronologicamente e materialmente le decisioni e di accelerare le procedure.

L'art. 25a LPT dispone che i principi del coordinamento trovino applicazione per analogia anche nel caso di piani di utilizzazione (nel cui novero rientrano i piani regolatori ai sensi dell'art. 18 ss. Lst; cfr art. 3 cifra 6 Lcoord), quando si rendesse necessario pronunciare contemporaneamente decisioni o conferire autorizzazioni. Quale esempio va citata l'attribuzione di terreno boschivo alla zona edificabile (ciò che richiede il dissodamento, cfr art. 12 LFo), oppure un

atto volto a costituire la base pianificatoria di un'opera ben precisa, per la quale sono necessarie altre autorizzazioni.

La Lcoord tiene conto di questa esigenza: all'art. 7 cpv 2 lett. b, individua la procedura direttrice in quella relativa al piano d'utilizzazione, se non è richiesta una concessione (art. 7 cpv 2 lett. a Lcoord) e se per lo svolgimento di un eventuale esame dell'impatto sull'ambiente non è applicabile un'altra procedura (cfr art. 7 cpv1 Lcoord), nel qual caso queste procedure svolgono prioritariamente la funzione direttrice. Per procedura direttrice s'intende la procedura da applicare – in sostituzione di tutte le procedure relative alle decisioni accentrate – per giungere alla decisione globale, ossia alla decisione che riunisce tutte le decisioni accentrate per effetto del coordinamento (cfr art. 3 cifre 1, 2 e 3 Lcoord).

Giusta l'art. 10 Lcoord, nell'ambito della procedura relativa ai piani d'utilizzazione, è autorità direttrice – incaricata di svolgere il coordinamento delle procedure e di emanare la decisione globale (artt. 6 e 12 Lcoord) – quella competente per l'approvazione dei piani d'utilizzazione; nel caso del piano regolatore, è conseguentemente autorità direttrice il CdS (cfr art. 29 Lst), nel caso della procedura semplificata il Dipartimento del territorio.

La domanda di dissodamento viene pertanto valutata e decisa dal Dipartimento del territorio, con le opposizioni eventualmente inoltrate, congiuntamente alla decisione di approvazione della modifica dei piani di utilizzazione.

2. CONSIDERAZIONI FORMALI

2.1. COMPONENTI DEL PIANO REGOLATORE OGGETTO DI MODIFICA

Oggetto della presente approvazione dipartimentale sono:

- il Rapporto di pianificazione, del settembre 2020;
- il Piano di variante in scala 1:2'000, del settembre 2020;
- la Domanda di dissodamento, del 17 agosto 2020.

2.2. OSSERVAZIONI SUGLI ELABORATI GRAFICI E SUI GEODATI

Il Municipio ha presentato le modifiche nella forma di elaborati grafici cartacei. Dal loro esame, risulta che i piani presentati soddisfano i requisiti essenziali di scala, qualità e chiarezza (art. 26 cpv 3 RLst).

Il Municipio ha altresì prodotto i relativi geodati. Dal loro esame, risulta che i dati presentati soddisfano i requisiti stabiliti dal modello della Confederazione (artt. 1 cpv 1, 8 e allegato 1, dell'Ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008, OGI, RS 510.620).

2.3. ESAME DELLE CONDIZIONI PROCEDURALI

2.3.1. Contenuto della modifica

Il Piano regolatore intercomunale del Piano della Stampa (PRIPS) in vigore definisce l'assetto del comparto del Maglio, identificando una zona per attrezzature pubbliche e costruzioni pubbliche legata alla realizzazione del Centro sportivo Maglio. Al suo interno la Città di Lugano, nel contesto della formazione del nuovo Polo sportivo a Cornaredo (PSE), dovrà edificare le strutture di appoggio al campo di calcio principale.

Il progetto di massima del Centro sportivo sviluppato dal team di progettazione scelto dal Municipio in seguito alla procedura di Mandato di studi in parallelo, definisce un parco dedicato allo sport e al tempo libero che ripristina il contatto tra la pianura del Maglio ed il fiume Cassarate, conferendo altresì una propria identità a tutta l'area. Il progetto sin qui elaborato è, per alcune modeste superfici, difforme da quanto fissato dal vigente PRIPS, in particolare per quel che concerne la delimitazione dello Spazio riservato ai corsi d'acqua ed il limite del bosco.
La variante qui in approvazione, coordinata con un'istanza di dissodamento, è dunque finalizzata ad aggiornare le disposizioni del PRIPS.
Non sono previste modifiche normative del PRIPS.

2.3.2. Condizioni procedurali

La modifica in oggetto tocca un numero limitato di persone (art. 34 cpv 1 Lst), perché la sua incidenza sull'ordinamento del suolo, rispettivamente le sue presumibili ripercussioni ambientali sono limitate ai soli fmn 264, 265, 266, 267 e 270 di Canobbio.

Inoltre, essa non muta in maniera importante le disposizioni sull'uso ammissibile del suolo; la variante si limita al ridisegno delle zone di protezione delle acque, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e del bosco (art. 34 cpv 1 lett. b Lst; art. 42 cpv 1 RLst).

Sono pertanto adempiute le condizioni procedurali per l'adozione della procedura semplificata.

3. CONSIDERAZIONI DI MERITO

3.1. CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DELLO STATO

Sono stati consultati i seguenti Servizi, le cui osservazioni sono state coordinate e, se del caso, ponderate ai fini della presente decisione. Se ne darà conto, per quanto necessario, nel seguito.

- Sezione forestale 19.10.2020
- Ufficio della natura e del paesaggio 26.10.2020
- Ufficio dei corsi d'acqua 23.10.2020

3.2. ESAME DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE

Il recente progetto del nuovo Centro sportivo Maglio comporta sostanzialmente la parziale invasione del campo principale della zona di protezione delle acque del Cassarate e del riale "Maglio", come pure l'occupazione puntuale della stradina che circoscrive l'intero Centro - necessaria per raggiungere i diversi campi d'allenamento - del bosco. Questo richiede l'autorizzazione di un dissodamento definitivo di 1'313 m² (compensato sul posto) in territorio di Canobbio ed il relativo adeguamento degli azzonamenti.

Per la prima modifica, l'alveo naturale del Cassarate ha una larghezza che supera i 15 m. Il corridoio minimo è attualmente fissato alla larghezza dell'alveo più 40 m (20 m per sponda).

La proposta interessa principalmente il settore fluviale situato sul margine a sud del comparto di studio, dove il progetto del campo sportivo prevede una riorganizzazione territoriale caratterizzata dall'eliminazione di alcuni vecchi magazzini e depositi per dare spazio alla realizzazione dei futuri accessi e delle strutture di accoglienza del centro sportivo. Più precisamente, si tratta di ridurre di circa 5-10 m l'ampiezza della zona di protezione delle acque di superficie ubicata sulla sponda destra del Cassarate su una tratta complessiva di circa 100 ml e di modificare la zona di protezione del riale laterale, che scorre oggi parzialmente intubato al piede del pendio per poi immettersi nel Cassarate a valle del ponte del Maglio.
La riduzione della Zona di protezione viene compensata tramite l'inserimento nella zona protetta di una porzione di territorio ubicato alla confluenza del riale laterale, all'interno del quale è possibile procedere ad una rinaturazione del riale intubato e alla realizzazione di nuovi spazi naturali umidi e di ripari legati al comparto fluviale del Cassarate. In corrispondenza della confluenza sarà possibile ampliare localmente l'alveo del Cassarate per favorire la creazione di ambienti fluviali dinamici e diversificati, che potranno inoltre permettere l'accesso all'acqua e la fruizione pubblica del fiume, coerentemente alle finalità della zona protetta.
L'attuale strada d'argine in asfalto situata a ridosso del ponte del Maglio, sarà mantenuta, ma con un arretramento di circa 5 m rispetto all'attuale posizione. Questa operazione permetterà di ampliare la fascia verde a ridosso del fiume Cassarate.
All'interno della zona di protezione delle acque di superficie saranno pianificati e realizzati unicamente interventi compatibili con le disposizioni di protezione della zona, conformemente alla LPAc e alle Norme di attuazione del PRIPS. In particolare, nei margini di competenza del progetto in questione, saranno creati degli ambienti naturali, degli spazi verdi e dei percorsi pedonali in stretto legame con il comparto fluviale.

Al riguardo il Dipartimento rileva come questa tematica sia trattata in modo corretto dal Rapporto di pianificazione. Considerato il riordino complessivo del comparto, il carattere di pubblico interesse, l'ubicazione vincolata di una parte delle infrastrutture, così come il complessivo miglioramento della situazione attuale per lo sfruttamento dello Spazio riservato le acque (arretramento della strada esistenti e rimessa cielo aperto del riale laterale a sud del Maglio), il Dipartimento condivide la modifica.

Per quanto concerne gli interventi a ridosso degli argini del Cassarate e per la rimessa a cielo aperto di riale a sud del Maglio, si chiede all'ente pianificante di coinvolgere l'Ufficio dei corsi d'acqua nelle fasi affinamento della progettazione.

Ai fini della ponderazione degli interessi (art. 3 OPT), si consideri come la variante promuova la creazione di un Parco dello Sport che funge da polmone verde e da area di svago fruibile dall'intera popolazione, non solo quindi dagli utenti dei campi sportivi. Oltre alle infrastrutture sportive, il progetto permetterà alla popolazione di beneficiare di un ampio spazio verde che si estende dalla collina fino alle rive del fiume, grazie anche ad un intervento di riqualifica della riva del Cassarate e all'integrazione dei percorsi di mobilità lenta esistenti e futuri.

A fronte dell'evidente interesse pubblico che soggiace alla modifica in discussione, e ritenute le opere di compensazione messe in atto (v. rinaturazione riale intubato e realizzazione di nuovi spazi naturali umidi e di ripari legati al comparto fluviale del Cassarate, ecc.), sono date le premesse per la sua approvazione.

4. DOMANDA DI DISSODAMENTO (INCARTO 4227)

La presente decisione è fondata sulla Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), sull'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), sulla Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), sul Regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo) e sulla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).

4.1. RITENUTO IN FATTO

Con istanza del 24 agosto 2020 il Municipio del Comune di Canobbio ha richiesto il dissodamento definitivo di una superficie di 1'313 m² di area boschiva sul mappale n° 264 RFD di Canobbio (di proprietà del Comune stesso), allo scopo di codificare nel Piano regolatore intercomunale del Piano della Stampa una nuova strada di servizio destinata a servire e allacciare il previsto nuovo Centro Sportivo Maglio (CSMA) a Canobbio (coordinate 2'718'542 / 1'099'735).

La domanda di dissodamento è coordinata con una variante di Piano regolatore (modifica di poco conto), elaborata dal Municipio di Canobbio, ed è stata pubblicata per un periodo di 30 giorni, per l'esattezza dal 2 settembre al 1° ottobre 2020, con annuncio sul Foglio Ufficiale n° 69/2020 del 28 agosto 2020. Contro la stessa non sono pervenute opposizioni.

Nel merito dell'istanza di dissodamento, i servizi cantonali interessati (Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, Ufficio della pianificazione locale, Ufficio della natura e del paesaggio e Ufficio forestale del 5° circondario) hanno tutti formulato un preavviso di principio favorevole, senza porre particolari condizioni.

4.2. CONSIDERATO IN DIRITTO

In termini generali, giusta l'articolo 3 LFo, l'area forestale non va diminuita. La foresta deve venire conservata quale ambiente naturale di vita e nella sua estensione e ripartizione geografica. Deve inoltre poter continuare a svolgere le sue funzioni protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1 cpv. 1 LFo; DTF 117 Ib 327 consid. 2).
Ne consegue che i dissodamenti sono di principio vietati (art. 5 cpv. 1 LFo). Si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo (art. 4 LFo).
Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LFo può venir concessa una deroga se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, e se sono inoltre adempiute le condizioni seguenti:

a) l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto;

b) l'opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione del territorio;

c) il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.

Non sono considerati gravi motivi interessi finanziari, quali uno sfruttamento più redditizio del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali (art. 5 cpv. 3 LFo).
Va inoltre tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo).
Perché la legge raggiunga il suo scopo, cioè la conservazione dell'area boschiva, è necessario che le autorizzazioni di dissodamento siano concesse solo in via eccezionale e secondo severi criteri. L'interesse a conservare intatta la foresta viene assunto in ogni caso come dato e non deve essere dimostrato neanche quando si tratta di una ben determinata area destinata al dissodamento. Molto più importante, invece, è dimostrare che le ragioni del dissodamento sono preponderanti rispetto all'interesse a conservare la foresta. L'imperativo di conservare quest'ultima vale indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 327 consid. 2). A norma dell'art. 7 cpv. 1 LFo, ogni dissodamento va compensato in natura nella medesima regione e con essenze stanziali. Giusta l'art. 7 cpv. 2 LFo, invece del compenso in natura, nelle zone con superficie forestale in crescita è possibile adottare provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. Ai sensi degli artt. 8 LCFo e 14 RLCFo, in assenza di un progetto di compensazione è fatto obbligo di versare un contributo finanziario, il quale dovrà essere destinato a interventi di compenso conformi alle direttive federali in materia, approvati dalla Sezione forestale (in ossequio a quanto dispone l'art. 7 LCFo). Giusta l'art. 15 RLCFo, è prelevato pure il plusvalore, equivalente alla metà della differenza tra il valore di stima ufficiale della superficie boschiva ed il valore assunto a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi del contributo finanziario di cui sopra. Giusta l'art. 11 cpv. 1 OFo, l'obbligo di fornire il compenso in natura o di assumere provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio deve essere menzionato nel registro fondiario su indicazione dell'autorità forestale cantonale competente.

Nel caso specifico, il dissodamento richiesto comporta il sacrificio di 1'313 m² di area boschiva, interamente a carattere definitivo. Si tratta di un bosco d'alto fusto costituito da castagno, frassino e tiglio accompagnati da nocciolo e agrifoglio, di ca. 50 anni. Il comparto boschivo in esame svolge prevalenti funzioni di carattere paesaggistico e di svago.
La modifica pianificatoria per la realizzazione della nuova strada di servizio comprensiva degli arretramenti di legge di 6 o 2 m dal bosco conformemente agli artt. 6 cpv. 2 LCFo e 13b, Allegati 1 e 2 RLCFo è vincolata alla concessione di una deroga al divieto di dissodare sancito dall'art. 5 LFo. Le condizioni generali da ottemperare cumulativamente per l'ottenimento di una simile deroga, esposte in precedenza, vengono qui di seguito analizzate in dettaglio.

Per quanto concerne la necessità preponderante, la realizzazione della strada di servizio è destinata a servire e allacciare il nuovo Centro Sportivo Maglio (CSMA) a favore dei fornitori e degli addetti ai lavori ed è parte integrante del Piano regolatore intercomunale del Piano della Stampa. La necessità di realizzare tale infrastruttura attorno al centro sportivo è infatti giustificata per ga-

rantire un accesso veicolare a tutti gli impianti sportivi e per permettere la loro manutenzione. Non da ultimo, siccome la strada esistente e che fiancheggia il fiume Cassarate si trova all'interno dello spazio riservato ai corsi d'acqua e quindi non può essere pavimentata, è opportuno garantire un accesso alternativo percorribile in qualsiasi condizione meteorologica e del fiume. La stessa inoltre è molto frequentata da pedoni e sportivi, e quindi è preferibile tenere separati i mezzi di servizio da questo accesso preferenziale per l'utenza. Va specificato che parte della superficie di dissodamento definitivo è volta a garantire la distanza dall'infrastruttura. Il dissodamento è infatti stato definito mantenendo un arretramento di 2 m dal bordo della nuova strada, tranne nella porzione con morfologia più scoscesa, dove sarà necessario realizzare un muro di altezza variabile compresa da 1.5 a 2.5 m di altezza. In questo caso è previsto un arretramento di 6 m. Fatte queste considerazioni, l'interesse pubblico dell'opera è indubbio. La necessità preponderante dell'opera rispetto all'interesse generale connesso alla conservazione della foresta è data.

Nel merito dell'ubicazione vincolata, giova sottolineare che la strada in oggetto ha carattere e conformazione perimetrale in rapporto alla posizione del centro sportivo e tiene conto della morfologia del comparto, il quale è contraddistinto in parte da versanti ripidi ed è sulla sua parte orientale costeggiata dal bosco. L'ubicazione è condizionata poi dall'assenza di alternative di tracciato all'interno della zona destinata alle attrezzature pubbliche, a causa della densità con cui sono concentrati gli impianti. Tenuto presente quanto esposto, non vi sono alternative attuabili per collocare la strada in parola al di fuori dal bosco.

Per quello che riguarda la congruenza con la pianificazione territoriale, l'opera è prevista dalla pianificazione locale (modifica di poco conto del Piano regolatore) e si giustifica dal profilo tecnico. Con la modifica di poco conto in parola si prevede infatti di azzonare l'area del dissodamento che accoglierà la strada di servizio a beneficio della manutenzione e dell'esercizio degli impianti del complesso sportivo.

Non vi sono inoltre, al riguardo, aspetti rilevanti di protezione della natura o di tutela ambientale, né di polizia forestale, che possano essere all'origine di effetti pregiudizievoli in seguito alla realizzazione della prevista infrastruttura e del relativo dissodamento. Il fatto che l'intervento non tocchi elementi naturali o paesaggistici di pregio rende in effetti poco impattante l'inserimento dell'opera nel contesto circostante. La vegetazione forestale è altresì toccata solo marginalmente dall'intervento in quanto il margine boschivo risente già attualmente della presenza dei percorsi pedonali.

Per quello che concerne la compensazione delle aree dissodate, va sottolineato il fatto che esse si situano interamente in una zona caratterizzata da una copertura boschiva che si mantiene costante secondo l'Allegato "L" del Piano forestale cantonale, motivo per cui si propone il compenso integrale di tutte le superfici dissodate. L'istanza di progetto prevede una superficie di 1'313 m², pertanto di identica metratura rispetto a quella dissodata, la quale verrà attribuita all'area forestale poco lontano all'interno dei mappali n° 265 e 266 RFD di Canobbio in luogo dell'attuale zona AP-CP. Di conseguenza, a seguito della prevista variante di PR, non risulta nessuna diminuzione dell'area silvestre. Sul rimboschimento compensativo, l'istanza di dissodamento non ha accluso un progetto di rimboschimento per il fatto che la superficie in

parola si presenta già con una copertura forestale consolidata. Si chiede tuttavia di voler garantire le necessarie misure di protezione degli alberi e arbusti presenti, nonché dei relativi interventi di gestione per una durata di almeno 5 anni, accompagnati da misure di lotta contro la propagazione delle essenze neofite invasive e di cura del margine boschivo.

Ritenuto infine che il dissodamento è richiesto per un'opera d'interesse pubblico, si rinuncia al prelievo del plus – valore (art. 9 LFo, art. 15 cpv. 3 RLCFo).

Tutto ciò considerato, sono adempiute le condizioni per la concessione del dissodamento richiesto.

5. DISPOSITIVO

visto quanto precede,

su proposta della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,

risolve:

1. Approvazione della variante di PR

È approvata, come indicato nelle considerazioni di merito, la modifica del PR, composta dai seguenti atti:
- Rapporto di pianificazione, del settembre 2020;
- Piano di variante in scala 1:2'000, del settembre 2020

2. Decisione del dissodamento (incarto 4227)

2.1 La domanda di dissodamento del 24 agosto 2020 inoltrata dal Municipio del Comune di Canobbio, con cui si richiede il dissodamento di una superficie di 1'313 m² di area boschiva sul mappale n° 264 RFD di Canobbio (di proprietà del Comune), allo scopo di codificare nel Piano regolatore intercomunale del Piano della Stampa – ai sensi dell'art. 12 LFo – una nuova strada di servizio destinata a servire e allacciare il previsto nuovo Centro Sportivo Maglio, è accolta. Di conseguenza, è autorizzato il dissodamento definitivo di 1'313 m², così come indicato nella planimetria in scala 1:1'000 allegata, timbrata e firmata Sezione forestale cantonale e recante data 29 ottobre 2020.

2.2 La presente autorizzazione, rispettivamente la rimozione delle piante o la modifica delle finalità del suolo boschivo, è subordinata all'adempimento cumulativo delle seguenti condizioni:
- crescita in giudicato della decisione globale;
- versamento della tassa fissata al dispositivo 2.4. della presente decisione.

2.3 A compensazione del dissodamento definitivo di 1'313 m^2, il Comune di Canobbio provvederà a porre sotto il vincolo della legislazione forestale una superficie di pari metratura rispetto a quella dissodata, più precisamente su parte dei mappali n° 265 e 266 RFD di Canobbio, così come indicato nella richiamata planimetria. Tale area verrà dezonata e attribuita all'area forestale in sostituzione dell'attuale zona AP-CP. L'istanza è tenuta a garantire le necessarie misure di protezione degli alberi e arbusti presenti nonché dei relativi interventi di gestione per una durata di almeno 5 anni, accompagnate da misure di lotta contro la propagazione delle essenze neofite invasive e di cura del margine boschivo.

2.4 Per la presente decisione viene applicata, a carico del Comune di Canobbio, una tassa di fr. 200.- (duecento), da versare alla Cassa cantonale, c.c.p. 65-135-4, dopo fatturazione.

2.5 Il dissodamento deve essere preceduto dalla delimitazione sul terreno dell'area da dissodare, verificata dall'Ufficio forestale del 5° circondario. I lavori devono essere eseguiti rispettando integralmente l'area boschiva confinante. In particolar modo, è vietato, anche solamente a titolo tempo-

raneo, erigervi baracche o deporvi terra di riporto, materiali di ogni genere o farvi sostare o circolare veicoli.

3. Pubblicazione della variante e crescita in giudicato

3.1 Entro 30 giorni dalla notificazione della presente decisione, i Municipi di Lugano e Canobbio pubblicano congiuntamente la variante per 30 giorni. La pubblicazione deve essere preceduta almeno 5 giorni prima da un annuncio all'Albo comunale e sul Foglio ufficiale. Alla Sezione dello sviluppo territoriale è immediatamente trasmessa copia degli avvisi di pubblicazione.

3.2 In assenza di ricorsi, i Municipi sono tenuti a comunicare immediatamente la crescita in giudicato della decisione alla Sezione dello sviluppo territoriale. Diversamente, trasmettono al Consiglio di Stato gli atti della modifica, i ricorsi pervenuti e le proprie osservazioni entro tre mesi dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 44 cpv 2 RLst).

4. Rimedi di diritto

4.1 Contro il contenuto della variante del PRIPS e l'autorizzazione al dissodamento è dato ricorso entro 15 giorni dal termine della pubblicazione. Sono legittimati a ricorrere ogni cittadino attivo nei Comuni e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione (artt. 44 cpv 2 RLst e 28 Lst). Il ricorso è da presentare in tre copie.

4.2 Contro la presente decisione i Comuni di Lugano e Canobbio hanno facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notificazione (art. 68 cpv 1 Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 LPAmm, RL 3.3.1.1). Il ricorso è da presentare in tre copie.

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Consigliere di Stato:

Claudio Zali

Il Direttore della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità:

Martino Colombo

6. COMUNICAZIONE

Invio normale:

Municipio di Lugano, 6900 Lugano.
Municipio di Canobbio, 6952 Lugano;

Invio interno:

Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch):
Ufficio della pianificazione locale (dt-upl@ti.ch);
Ufficio della natura e del paesaggio (dt-unp@ti.ch);
Ufficio dei corsi d'acqua (dt-uca@ti.ch);
Sezione forestale (dt-sf@ti.ch);
Tribunale cantonale amministrativo (di-tram@ti.ch).

7. ALLEGATI
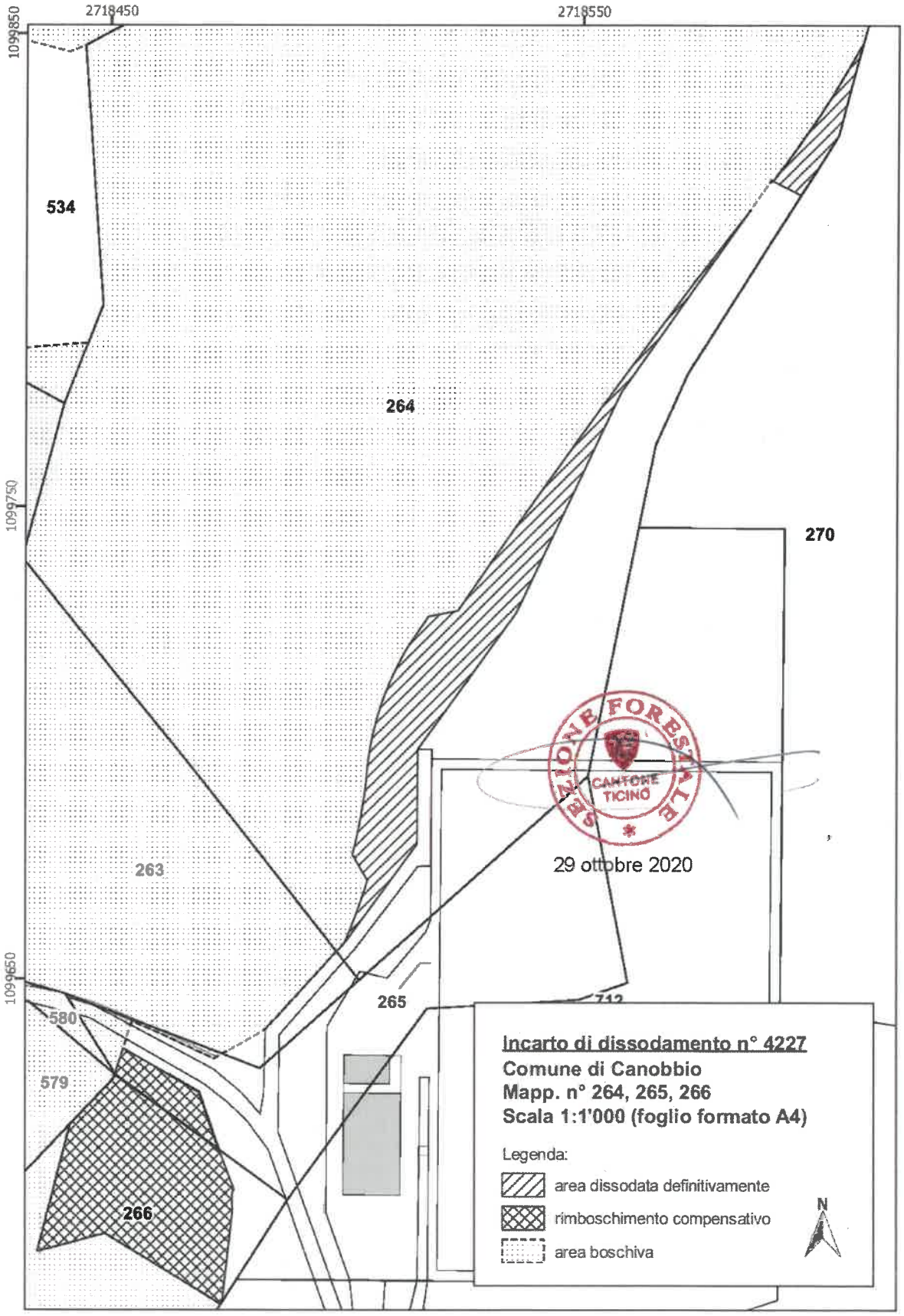
- Incarto di ritorno;
- Planimetria dissodamento.